

CHIARIMENTI APPLICATIVI SUL REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016

Sono state rappresentate a questa Autorità alcune problematiche interpretative in merito alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016. Al riguardo, questa Autorità ritiene di fornire alcune indicazioni finalizzate ad orientare gli operatori in sede di applicazione concreta delle predette disposizioni regolamentari.

1. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di finanziamenti concessi nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese di cui all'articolo 38, comma 2 del Codice (artt. 13-16 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016).

Le disposizioni in materia di finanziamenti diretti di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, in continuità con la disciplina previgente, non si applicano ai mutui e ai prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado o da garanzie bancarie o assicurative rappresentate da fidejussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", o da altre idonee garanzie statali prestate da enti locali territoriali.

2. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di FIA

Le disposizioni in materia di FIA (fondi di investimento alternativi) si intendono riferite ai FIA (UE e non UE) rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

Aggiornato al 21 giugno 2016